

(N. 1067)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1950

**Concessione all'Associazione Italiana della Croce Rossa di un contributo straordinario di lire 628.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50.**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione Italiana della Croce Rossa ha iniziato, sin dall'anno 1947, la riorganizzazione interna dei propri servizi, in relazione anche alla nuova disciplina stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, circa le attribuzioni dell'Associazione predetta in tempo di pace.

Il riassetto amministrativo dell'Ente presenta peraltro gravi difficoltà soprattutto per quanto concerne la normalizzazione della relativa situazione finanziaria, sulla quale incidono in senso negativo i seguenti elementi:

1° la Croce Rossa Italiana ha subito, com'è noto, per quanto riguarda il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, ingenti danni di guerra, valutabili ad oltre 2 miliardi di lire ai prezzi del 1946. Ne è derivata, quindi, la necessità di provvedere alla riparazione degli stabili ed alla graduale ricostituzione delle

dotazioni, anche allo scopo di approntare i mezzi occorrenti per far fronte ai servizi di emergenza previsti dalla citata legge n. 1256. Ciò ha permesso d'intervenire tempestivamente ed efficacemente in occasione di recenti calamità pubbliche, ed ha altresì determinato la rivalutazione per l'importo di circa 300 milioni di lire, del materiale rotabile, di casermaggio, di equipaggiamento e di assistenza farmaceutica;

2° altro elemento che ha concorso a determinare il disavanzo è quello, comune a quasi tutti gli enti pubblici, derivante dal deprezzamento della moneta e dalla conseguente svalutazione delle rendite di capitali in relazione all'aumentato costo del personale e dei servizi;

3° anche le particolari attività che la Croce Rossa Italiana svolge in campo internazionale, hanno determinato nelle speciali contingenze post-belliche, oneri rilevanti, per

l'assistenza degli italiani all'estero, residenti in territori duramente colpiti dalla guerra (Austria, Germania, Francia, Polonia).

In conseguenza delle passività predette, nonostante gli apprezzabili risultati raggiunti nel progressivo incremento delle entrate e nella correlativa diminuzione delle spese, la Croce Rossa Italiana non ha potuto finora conseguire un definitivo equilibrio di bilancio.

Tale equilibrio, d'altro canto, non può essere attuato che con criteri di gradualità, in quanto la soppressione o la contrazione di determinate prestazioni assistenziali che ne potrebbe eventualmente conseguire, verrebbe a riflettersi, com'è noto, su servizi di particolare importanza ai fini della tutela della salute pubblica e della sicurezza sanitaria della popolazione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni e tenuto altresì conto dei motivi di prestigio connessi con la particolare posizione della Croce Rossa Italiana nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di corrispondere all'Ente predetto un contributo straordinario di lire 628.000.000, pari all'ammontare delle passività determinatesi negli esercizi finanziari 1947-1948 e 1949.

In tali sensi è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale prevede che alla copertura dell'onere finanziario derivante dal provvedimento vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento di variazione dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È concesso a favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa un contributo di lire 628.000.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottorubrica Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica).

### Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate, per l'importo complessivo di lire 628.000.000, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950 (terzo provvedimento).

### Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.